

**COMUNE DI PADERNA  
PROV DI AL**

**ORIGINALE COPIA  
DELIBERAZIONE N. 5  
DEL 13/05/2023**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO Servizio Integrato Gestione Rifiuti (PEF) - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI 2023 - APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI (DELIB. ARERA 15/2022/R/RIF) - CARTA DELLA QUALITA' SERVIZI.**

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di maggio alle ore 11.00 nella sala consigliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

**All'appellano risultano:**

N°	Cognome Nome	Presente	Assente
1	Gualco Matteo	*	
2	Simonelli Andrea	*	
3	Cordani Filippo	*	
4	Simonelli Pierluigi	*	
5	Amato Lidia		*
6	Bonissone Alberto		*
7	Masini Felice	*	
8	Veronese Maria Antonietta	*	
9	Ferrari Angelo		*
10	Paoletti Marta		*
11	Bagnasco Francesca		*
		<hr/>	<hr/>
		Tot 6	5

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Musso Dr. Giorgio il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gualco Matteo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
Dr G Musso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 3 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  
Dr M Gualco

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO che**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;



- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

**TENUTO CONTO** che nel territorio in cui opera il Comune di PADERNA è presente e operante il Consorzio Servizio Rifiuti (CSR), il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

**RILEVATO** che l'Ente di Governo dell'ambito, in data 25/05/2022 con prot. n. 1240, ha trasmesso a questo Comune la validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune pluriennale per gli anni 2022-2025;

**ESAMINATO** il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito relativo all'anno 2022, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n. 443/2019, così come integrata dalle delibere Arera n. 238/2020 e n. 363/2021, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.: fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo di € \_\_\_\_\_ suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 13.05.2023 ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 e relativi allegati" nella quale viene deliberato che *"per quanto riguarda la TARI (la cui gestione anche per il 2023 rimane in capo al Comune) la tariffa sarà determinata dopo l'approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;

**VISTO** il D.L. "Milleproroghe" il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

## **PREMESSO CHE**

- l'art. 52 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**VISTO** il Regolamento Comunale Tari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05/06/2021;

**PRESO ATTO** della Deliberazione ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 (“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” – TQRIF), che prevede una serie di adempimenti ed obblighi in capo al gestore del servizio a tutela degli utenti, in base allo schema di qualità adottato;

**CONSIDERATO CHE** l'Ente Territorialmente Competente, CSR (Consorzio Servizi Rifiuti del Novese Tortonese Acquese ed Ovadese), ha previsto l'adozione dello schema di qualità dei servizi mediante CARTA DELLA QUALITÀ';

**CONSIDERATO CHE** a decorrere dal 1° gennaio 2023 il TQRIF impone ai soggetti gestori del servizio rifiuti, tra cui anche il soggetto gestore delle tariffe e del rapporto con l'utenza, il rispetto degli obblighi di servizio previsti dal testo unico, obblighi che interessano pertanto i Comuni che gestiscono la tassa sui rifiuti direttamente;

**CONSIDERATO** pertanto che occorre aggiornare il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con le prescrizioni contenute nella Deliberazione Arera n.15/2022/R/RIF del 18/01/2022 (“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” – TQRIF), in particolare per quanto attiene:

- Attivazione, variazione e cessazione del servizio (“dichiarazioni” TARI);
- Richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta e/o applicazione (rimborsi e compensazioni);
- Modalità e periodicità dei pagamenti;
- Maggiore rateizzazione degli importi dovuti;

**ESAMINATO** lo schema di modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI, in recepimento alle disposizioni di cui alla Deliberazione Arera n.15/2022/R/RIF del 18/01/2022 (“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” – TQRIF), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;



## **RICHIAMATI**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

## **DATO ATTO**

- che l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.lgs. 228/2021 convertito in Legge 15/2022 prevede che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.[...]”*.
- Considerato quindi che la funzione delle modifiche regolamentari è quella di armonizzare le norme tributarie con gli adempimenti di servizio richiesti da ARERA rispetto alle ambiguità ampiamente evidenziate da IFEL con la nota del 06.04.2022;

**DATO ATTO** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

## **ACQUISITI**

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

**RITENUTO** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione della tariffa in linea con quanto previsto dal nuovo D.lgs. 116/20;

**VISTO** il D.lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.lgs. 118/2011;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

## **PRESO ATTO**

del parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizi Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni;

## **PRESO ATTO**

del parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizi Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni;

**TUTTO** ciò premesso;

**CON VOTI** unanimi espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'allegato Piano Economico-Finanziario (All. 1) relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, redatto e predisposto dal soggetto gestore 5 VALLI SERVIZI SRL e validato da Paragon Business Advisors S.r.l., soggetto incaricato dall'Ente di Governo dell'ambito C.S.R. Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese;
3. **DI APPROVARE** le tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche, così come determinate in base alle risultanze del suddetto Piano Finanziario con riferimento alla parte



fissa ed alla parte variabile, che saranno applicate alle singole utenze con decorrenza 1 gennaio 2023 (All. 2);

4. **DI STABILIRE** che il versamento della predetta tassa per l'anno 2023 sia effettuato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:
  - rata 1: 30/09/2023
  - rata 2: 30/11/2023
5. **DI INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
6. **DI DARE ATTO** che il Piano Economico-Finanziario relativo all'anno 2023 deve essere trasmesso, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ai sensi della deliberazione n.363/2021/R/RIF per il tramite del CSR;
7. **CHE SI FA** salva ogni determinazione da parte della competente ARERA.
8. **DI APPROVARE** le modifiche al regolamento della TARI, in recepimento delle disposizioni di cui alla Deliberazione ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ("Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" – TQRIF), come da allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
9. **DI PRENDERE ATTO** che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.lgs. 228/2021;
10. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/98;
11. **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia gli allegati.
12. **DI DICHIARARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, con votazione unanime favorevole separata, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4, D.lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
*f.to Dr. Matteo Gualco*

IL CONSIGLIERE  
*f.to Andrea Simonelli*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dr. Giorgio Musso*

\*\*\*\*\*

Il Sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA e CERTIFICA**

che la presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.);

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. 267/2000;

☒ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 13/05/2023 al 27/05/2023 senza opposizioni;

Paderna (AL), 13/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Dr. Giorgio Musso*

\*\*\*\*\*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, AD USO AMMINISTRATIVO**

PREVIA AMMONIZIONE, DI CUI ALLA LEGGE N 15/1968 E S.M.I., IO SOTTOSCRITTO CERTIFICO CHE IL PRESENTE ATTO COMPOSTO DI N. 8 (OTTO) FOGLI è COPIA AUTENTICA CONFORME AL SUO ORIGINALE QUI DEPOSITATO.

PADERNA (AL) lì, 13/05/2023

IL FUNZ. ADDETTO

  


